



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

PROVINCIA FORLÌ-CESENA

REGOLAMENTO INERENTE I GIOCHI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI **(delibera C.C. n. 187 del 25/05/1982)**

ART. 1 - Ai sensi dell'art. 13 del vigente Piano per il rilascio delle licenze concernenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (legge 14/10/74, n.524), ogni Pubblico Esercizio è autorizzato a collocare esclusivamente all'interno del locale un numero massimo di 3 (tre) giochi leciti oltre il gioco delle carte e del biliardo.

ART. 2 - I giochi di cui sopra possono essere i seguenti:

- 1.1 gioco luminoso denominato Flipper;
- 1.1 gioco visivo luminoso;
- 1.1 gioco a scelta dell'esercente stesso compatibile con l'attività principale svolta e ovunque rientrante nelle tradizioni locali.

I giochi possono essere anche dello stesso tipo pure nei limiti previsti dall'art.1.

ART. 3 - Nei locali di cui alla categoria "A" (ristoranti, trattorie, pizzerie, locande, tavole calde, cibi cotti sono ammessi esclusivamente come trattenimento:

Juke Box, apparecchi T.V. ed impianti stereofonici di diffusione all'interno del locale ed a volume moderato. Negli esercizi ricettivi è consentita altresì la collocazione di giochi leciti non elettrici od elettronici nel numero massimo di 3 (tre).

ART. 4 - Gli orari di utilizzazione dei giochi di cui all'art. 2 sono determinati come segue (Ordinanza n. 723 del 01/06/1994):

Nel periodo estivo l'orario di funzionamento dei giochi è fissato dalle ore 09,00 alle ore 01,00 (ore 02,00 sabato e prefestivi), mentre nel periodo invernale i giochi potranno osservare l'orario di apertura e chiusura degli esercizi in cui sono installati.

Negli orari compresi tra le ore 13,00 e le ore 16,00 e dopo le ore 23,00 (nel periodo invernale) e tra le 14,00 e le 16,30 nonché tra le 23,30 e l'orario di chiusura (nel periodo estivo) il funzionamento degli apparecchi è consentito a condizione che il suono non si propaghi all'esterno del locale, comunque le stesse apparecchiature devono essere collocate lontane da porte e finestre.

ART. 5 - Il presente regolamento entra in vigore dopo 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ART. 6 - E' fatto divieto dell'uso dei giochi di cui all'art. 2 ai minori di anni 14 (quattordici).

ART. 7 - L'inosservanza a quanto stabilito con il presente Regolamento è punita con le sanzioni previste dall'art. 106 del T.U.L.C.P., modificato con legge 12/7/61 n. 603 e legge 14/10/74 n. 524, nonché della Legge 24/11/81 n. 689.-